

MAGAZZENO STORICO VERBANESE REGOLAMENTO SOCIALE.

1. *Definizione di socio ordinario.* Viene considerato socio ordinario il socio che abbia fatto richiesta di associazione secondo le norme previste dal documento statutario approvato dai fondatori nella seduta costitutiva del Magazzino Storico Verbanese (nel seguito: MSV).
2. *Limiti del numero di soci.* Secondo le norme previste dal documento statutario approvato dai fondatori nella seduta costitutiva del MSV, i soci ordinari non possono oltrepassare il numero di settanta.
3. *Quota sociale.* La quota sociale dei soci ordinari (persone fisiche e privati) per l'anno duemiladue è stabilita in euro 26.- (ventisei). Per la quota sociale di enti, istituti, società, e gruppi culturali, si fa riferimento all'articolo 9 del presente regolamento.
4. *Rinnovo di carica sociale.* Allo scadere dell'anno la qualifica di socio del MSV sarà automaticamente rinnovata ai soci dell'anno precedente, salvo il caso di rinuncia scritta a presentare domanda di rinnovo da parte del socio, altri casi di evidente impossibilità (morte, espulsione, radiazione), o mancato versamento della quota associativa nello spazio di un mese dalla data del secondo sollecito. In caso di mancata

risposta al sollecito scritto a rinnovare la carica, il seggio verrà considerato libero e assegnato nella sessione di nomina dei nuovi soci annuali.

5. *Precedenza nell'assegnazione della qualifica di socio.* Per la precedenza nella presentazione delle candidature fa fede la data e l'ora del timbro postale o l'ora di ricezione della e-mail di richiesta.
6. *Caso di esaurimento dei posti disponibili per i soci.* In caso che non si possa dare seguito alla domanda di associazione per esaurimento dei posti disponibili, l'applicante verrà invitato a divenire sostenitore.
7. *Definizione di sostenitore.* Secondo le norme previste dal documento statutario approvato dai fondatori nella seduta costitutiva del MSV, il sostenitore fa richiesta di essere riconosciuto come tale con comunicazione scritta (via posta o via e-mail).
8. *Quota di sostenitore (persona privata).* Il sostenitore che sia persona fisica e privata è tenuto a versare un contributo minimo annuo di euro 13.-, pur essendogli lasciata facoltà di versare un contributo di sostegno di ammontare superiore.
9. *Quota di sostenitore (ente o istituzione).* L'ente o l'istituzione che intenda sostenere tangibilmente l'attività e l'operato del MSV è tenuto a versare un contributo minimo annuo di euro 100.-, pur lasciando facoltà di versare un contributo di sostegno di ammontare superiore.
10. *Definizione di contributore scientifico.* È contributore scientifico colui che sottopone alla valutazione del comitato scientifico un contributo (testo, scheda bibliografica, trascrizione, ecc.).

11. *Criterio di pubblicazione del contributo.* Il nome del contribuente verrà riportato nel contributo, secondo l'indicazione dell'autore. Sono ammessi pseudonimi, abbreviazioni, o altro, purché non lesivi del buon gusto. Il contribuente potrà decidere se attivare assieme al proprio nome anche il riferimento della propria casella di posta elettronica, e altri riferimenti di indirizzo postale.
12. *Vincoli di pubblicazione e riutilizzo del contributo scientifico.* Il contribuente che inoltri un contributo via *e-mail* o via posta tradizionale o in altra forma dà implicito e irrevocabile assenso alla pubblicazione dello stesso, assumendosi la responsabilità legale e morale del contenuto. Il contribuente che fornisca uno studio rinuncia a qualsiasi tipo di compenso per la propria opera, ed è libero di riutilizzare il contributo in altra pubblicazione in forma cartacea o elettronica.
13. *Usufruibilità da parte di terzi delle notizie contenute nel sito del MSV.* Utenti diversi dal contribuente e dal MSV potranno riutilizzare le notizie contenute in qualsiasi parte del sito del MSV, a condizione che sia esplicitamente citata la fonte e l'autore del contributo e predisposto un link verso la pagina del sito del MSV che ospita il contributo originario.